

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Atripalda è classificato secondo il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 412/93 in zona climatica D per la quale, come stabilito dal D.P.R. stesso e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l'esercizio degli impianti termici è consentito con limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione;

Visto il Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, n.383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento" con il quale si disponeva per la stagione invernale 2022/2023, tra l'altro, l'accensione degli impianti termici nel limite di ore 11 giornaliere dal 8 novembre 2022 al 7 aprile 2023;

Atteso che, ai sensi dell'art 1, comma 6, del medesimo D.M. del 6 ottobre 2022, n.383, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe che ne giustificano l'esercizio;

Vista la presenza di temperature minime inferiori alla media stagionale;

Ritenuto che, ad oggi ricorrono le condizioni climatiche per permettere la proroga dell'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati della Città di Atripalda dal 12 aprile sino al 18 aprile 2023, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall'art. 4, commi 5 e 6 del D.P.R. 74/2013 e dell'art. 1 del D.M. del 6 ottobre 2022, n.383;

Visto l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013, il D.M. 383/2022 ed il Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50;

DISPONE

- la proroga del periodo di accensione degli impianti termici a far data dal **12 aprile 2023** e sino a tutto il **18 aprile 2023**, negli edifici pubblici e privati, fino ad un **massimo di otto ore al giorno**, liberamente distribuibili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3 del D. P. R. n. 74/2013 e dall'art. 1 del D.M. 383/2022.
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.
- la notifica alla popolazione mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Atripalda e mediante comunicazione agli organi di informazione locale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 12 Aprile 2023



Il Sindaco
Avv. Paolo Spagnuolo